

QUESITO N. 32

Con riferimento alla gara in oggetto ed al quesito N. 5, si chiede di confermare che, per quanto riguarda la Categoria T.03, non si debba allegare alcuna descrizione in fase di presentazione dell'offerta, così come indicato al punto A.1.7) ed all'art. 13 del Disciplinare di Gara.

RISPOSTA AL QUESITO N. 32

Si chiarisce ulteriormente quanto espresso nel quesito 31.

Infrato richiede la compilazione della sola sezione "alfa" della parte IV del modello DGUE per ragioni di semplificazione.

Attraverso la compilazione di tale sezione i concorrenti dichiarano di possedere (in tutto o in parte e in relazione alla propria partecipazione a soggetto gruppo) i requisiti speciali richiesti dal disciplinare per concorrere, anche in ragione della forma di partecipazione prescelta.

Questo è il senso della risposta al quesito 31.

In relazione alla categoria T.03, per cui i DD.MM. 143/2013 e 17.6.2016 non hanno "predeterminato" corrispondenze con le previgenti classificazioni (l. 143/1949), sono state poste questioni in merito alla possibilità, ai fini della dimostrazione del requisito richiesto, di effettuare comparazioni con queste ultime e con lavorazioni ad esse riconducibili (quesiti 5 e 10).

Infrato - per la specifica situazione descritta e in considerazione dell'assenza di criterio di comparazione predeterminato normativamente - al fine di non porre i concorrenti in condizione di rendere una dichiarazione sintetica [quale quella consentita dalla sezione "alfa" - parte IV del modello DGUE] con previa e assoluta certezza del dichiarante in punto a effettiva comparabilità di lavorazioni non inequivocabilmente ascrivibili in categoria T.03, ha ritenuto di richiedere a vantaggio dei concorrenti, o meglio consentire, per tale categoria connotata da specificità una dichiarazione da rendere in offerta descrittiva delle prestazioni in concreto svolte finalizzata a consentire alla Stazione Appaltante di valutare il contenuto della dichiarazione, con assunzione della relativa responsabilità nei limiti di quanto precisato e circoscritto dal concorrente. E ciò al fine di non rimettere a quest'ultimo la responsabilità in ordine alla valutazione di equipollenza ma solo quella relativa alla identificazione delle opere e al contenuto oggettivo della prestazione svolta.

E' ovvio che non è preclusa ai concorrenti la facoltà, anche in relazione a tale categoria T.03, di siglare la sola sezione "alfa", soprattutto nel caso di riconducibilità certa della prestazione alla categoria T.03, come descritta dai citati DD.MM.